

**DECRETO 7 Novembre 2007: Disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini DOC.**

(Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007)

**IL CAPO DIPARTIMENTO  
delle politiche di sviluppo**

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato decreto 13 luglio 2007 sono da adottare, con successivo provvedimento ministeriale, le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini DOC, nonché le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta in apposite riunioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in merito alle caratteristiche, ai costi ed alle procedure relative alla fornitura delle fascette in questione;

**Decreta:**

**Art. 1.**

**Richieste fornitura fascette DOC**

1. Il soggetto autorizzato ad espletare l'attività di controllo per la/e relativa/e DOC, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007 comunica, anche per via telematica, entro il 15 giugno di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari ed alla competente regione o provincia autonoma il fabbisogno presunto di fascette dei vini DOC per la campagna vendemmiale (decorrente dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo), suddivise per sistema di applicazione (su normale carta filigranata o adesive). Entro il successivo 30 giugno il Ministero presenta la richiesta cumulativa di stampa dei quantitativi presunti di fascette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione comprensivo di I.V.A. delle fascette per l'anno successivo. Il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A..

3. Le richieste di consegna dei contingenti di fascette per la/e DOC di competenza, suddivisi per sistema di applicazione e per

capacita' dei recipienti, devono essere presentate dal soggetto autorizzato, almeno due mesi antecedenti la consegna medesima, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, per conoscenza, al Ministero - D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e alla competente regione o provincia autonoma.

4. Le fascette DOC sono consegnate al soggetto autorizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a decorrere dal 1° ottobre e comunque entro i due mesi dalla richiesta di cui al comma 3 della relativa campagna vendemmiale.

5. Le fascette sono distribuite agli imbottiglieri interessati dal soggetto autorizzato, conformemente alle disposizioni del relativo piano dei controlli, e di tutta la movimentazione delle fascette stesse dovra' essere tenuta a cura del soggetto medesimo una specifica contabilizzazione. La responsabilita' della conservazione e della gestione delle fascette DOC resta in capo al soggetto autorizzato.

6. Per le richieste di quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 3 si procede con le medesime modalita' di presentazione e consegna di cui ai commi 3 e 4.

## **Art. 2.**

### **Disposizioni transitorie**

1. Per la fornitura delle fascette dei vini DOC per campagna vendemmiale 2007/2008, i consorzi di tutela interessati, autorizzati a svolgere l'attivita' di controllo per le rispettive DOC, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e del decreto ministeriale 4 agosto 2006, effettuano le relative richieste, almeno 2 mesi antecedenti la data di consegna, direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, per conoscenza, alla competente regione e al Ministero - D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e alla competente regione o provincia autonoma.

2. Le fascette stampate e distribuite in base alle vigenti disposizioni potranno essere utilizzate fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il capo dipartimento:  
*Ambrosio*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**